



**Leone Melillo**

(aggregato di Storia delle dottrine politiche nell'Università degli Studi di Napoli  
Parthenope, Dipartimento di Giurisprudenza)

### **Jean Bodin: dalla tolleranza alla libertà religiosa \***

**SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Dalla tolleranza alla possibilità di "riconoscere nel cuore un Dio incorporeo e altissimo" - 3. La libertà religiosa aconfessionale nella definizione della sovranità assoluta - 4. La potestà aconfessionale della sovranità statale e il separatismo - 5. Dalla ragion di Stato della "suprema potestà statale" alla libertà religiosa nell'esercizio della giurisdizione - 6. Conclusione.**

#### **1 - Premessa**

Orio Giacchi - come evidenzia Dalla Torre - offre un "suggestivo studio, rimasto purtroppo incompiuto, sulla formazione e lo sviluppo nei secoli dell'idea di Stato laico"<sup>1</sup>, che analizza anche "l'età dell'assolutismo"<sup>2</sup>.

Come chiarisce Giacchi, è

"proprio studiandolo in Francia si scorge l'importanza che l'età dell'assolutismo ha per l'affermazione e lo sviluppo dell'idea di uno Stato autonomo dalla religione e dalla morale [...]. Infatti in Francia - evidenzia ancora Giacchi - più che negli altri Paesi si vede come l'assolutismo sorge quale una soluzione data ai conflitti religiosi attraverso una specie di superamento di essi nell'idea della comunità nazionale e degli interessi dello Stato"<sup>3</sup>.

Una valutazione che induce a riflettere, soprattutto, su Jean Bodin e *Les six livres de la République*<sup>4</sup>.

Bodin, come evidenzia Garosci, affronta il "problema della conciliazione tra le esigenze della religione *pura* e di quella *pubblica*"<sup>5</sup>, che

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> **G. DALLA TORRE**, *Il contributo di Orio Giacchi al Diritto ecclesiastico*, in *Jus*, 3, 2010, p. 373.

<sup>2</sup> **O. GIACCHI**, *Lo stato laico. Formazione e sviluppo dell'idea e delle sue attuazioni*, Vita e Pensiero, Milano, 1947, pp. 27-39.

<sup>3</sup> **O. GIACCHI**, *Lo stato laico, cit.*, p. 27.

<sup>4</sup> L'esposizione si avvarrà di una qualificata traduzione dell'opera. Cfr. **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, Utet, Torino, 1964, I, II.

<sup>5</sup> **A. GAROSCI**, *Jean Bodin. Politica e diritto nel Rinascimento francese*, Corticelli, Milano, 1934, p. 108.



vuole leggere il rapporto tra “tolleranza e libertà religiosa”, delineato anche da Guido De Ruggiero<sup>6</sup>, reagendo al “sentimento popolare” che, secondo Jemolo, vuole “predicare l’intolleranza”<sup>7</sup>.

In realtà il “Concordato con la Francia sotto Leone X” del 1516<sup>8</sup>, se fa assumere rilevanza bilaterale alla *Prammatica Sanzione di Bourges* che consegue al Concilio di Basilea - non ecumenico - rileva un’evidente erosione della sovranità pontificia<sup>9</sup>. Si delinea una definizione del separatismo per il *Clero gallicano* “che deve soggiacere alla sovranità civile, deve ammettere la superiorità dello Stato e deve riconoscere in questo una quantità di diritti”<sup>10</sup>. Leone X - per quanto possa apparire rassicurato<sup>11</sup> - riconosce prerogative della sovranità assoluta che colloca la confessione religiosa nella *assegnata* qualificazione giuridica di diritto comune<sup>12</sup>.

---

<sup>6</sup> G. DE RUGGIERO, *Rinascimento, riforma e controriforma*, Laterza, Bari, 1942, pp. 304-307.

<sup>7</sup> “Quando Traiano Boccalini nel LXIV Ragguaglio di Parnaso faceva porre da Apollo in oscurissima carcere Giovanni Bodino, reo di aver sostenuta “la scelerata opinione ...., esser’ottimo consiglio per quiete degli Stati concedere ai popoli la libertà della coscienza”, e lo faceva condannare alla pena del fuoco per aver bandita tale tesi “non meno ampia che falsa”, non colpiva con una sferzata satirica l’intolleranza religiosa, come per un momento potrebbe sospettarsi, ma ripeteva il pensiero diffuso tra i suoi contemporanei, quel pensiero popolare che così spesso fedelmente si rispecchia nello scrittore di Loreto”. A.C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e del settecento*, Tipografia editrice nazionale, Milano-Torino-Roma, 1914, p. 287.

<sup>8</sup> *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, a cura di A. MERCATI, 1098-1914, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1954, I, pp. 233-251.

<sup>9</sup> “[...] la teoria della superiorità della Chiesa sullo Stato, così tenacemente difesa dai canonisti precedenti, aveva perso ogni pratica influenza dal momento che lo Stato, riacquistata nel re la propria organica unità, si è completamente affrancato da ogni soggezione che non trovasse nella forza la possibilità di farsi valere. [...] Il Concordato del 1516 [...] trova la sua origine [...] in una causa che affonda le radici in un passato più remoto e precisamente nella posizione spiegata dalla Santa Sede alla *Prammatica di Bourges*, la quale, a sua volta, nasce dal Concilio di Basilea”. E. BUSSI, *Un momento della storia della Chiesa durante il Rinascimento: il Concordato del 1516 fra la Santa Sede e la Francia*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia*, Milano, 1934-39, p. 194.

<sup>10</sup> F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, ristampa a cura di F. Margiotta Broglio, il Mulino, Bologna, 1974, p. 87.

<sup>11</sup> Bussi definisce “l’opera di Leone X [...] giusta e [...] ispirata; [...] “l’unione e la conservazione della Chiesa” [...] sarebbe] il fine supremo per raggiungere il quale Leone X non esitò a sacrificare molti privilegi ed a passar oltre molte questioni di prestigio”: E. BUSSI, *Un momento della storia della Chiesa*, cit., p. 211.

<sup>12</sup> Il “concordato [...] dà norma a una serie di rapporti i quali si possono ricondurre, tutti, a un sostanziale quadruplici ordine di questioni. Anzitutto quello relativo alla materia beneficiale; in secondo luogo quello che riguarda l’esercizio della giurisdizione; poi, quello riferentesi alle *annatae*; infine, taluni problemi in ordine alla riforma”: E. BUSSI, *Un*



Cosa può fare accogliere l'accorato appello che Calvino rivolge a Francesco I nella lettera dedicatoria<sup>13</sup>?

Se la decisione politica che aveva indotto alla comunione cattolica del sovrano nella definizione dell'autonomia territoriale francese e nel riconoscimento dello Stato nazionale discusso dalla pace di Cateau-Cambrésis può essere vanificata dalla dimensione teocratica della riforma protestante calvinista, la scelta istituzionale della "Lega santa" nega alla sovranità francese lo spirito nazionale nella dimensione universale.

È il susseguirsi di alchimie giuridiche che Caterina de' Medici ed Enrico III vivono nel conflitto tra cattolici e ugonotti adeguando la scelta giuridica alla decisione politica<sup>14</sup>. Ma la corte di Francia - che contrappone la rappresentazione delle verità di fede alla "opposizione cristiana estremista dei protestanti" - fallisce miseramente, vanificando la decisione politica della tolleranza<sup>15</sup>.

La pace religiosa, prospettata dal "politique"<sup>16</sup> Bodin, che persegue la riconciliazione e l'identità dello Stato - interna e internazionale - è sfatata dalla "pace di Vervins" e dall'„editto di Nantes", che proclama l'infallibilità del cattolicesimo, sancendo con la tolleranza religiosa per gli ugonotti un preciso ambito di ingerenza politica e giuridica nel sorprendente "brevetto" che è annesso all'„editto"<sup>17</sup>. Già l'equilibrio interno appariva sfatato dagli

---

*momento della storia della* **E. BUSSI**, *Un momento della storia della Chiesa*, cit., p. 211.

<sup>13</sup> Il riferimento è alla lettera dedicatoria rivolta da Calvino a Francesco I nella "Istituzione della Religione cristiana": **G. CALVINO**, *Istituzione della Religione cristiana*, a cura di **G. Tourn**, Utet, Torino, 1971, p. 115 sgg.

<sup>14</sup> "I due partiti che avevano squassato dalle fondamenta la compagine nazionale francese durante le guerre di religione, quello Ugonotto e quello Cattolico, si fondavano su opposte concezioni religiose, anche se alla loro base stavano notevolissimi interessi politici ed economici (ad esempio i grandi nobili del regno che parteggiavano per gli Ugonotti, in genere, più che a esigenze religiose, obbedivano alla loro consueta direttiva politica di lotta contro il re unificatore)": **O. GIACCHI**, *Lo stato laico*, cit., p. 27.

<sup>15</sup> In tal modo agli editti di S. Germano del 1562 e del 1570 consegue la notte di S. Bartolomeo in cui la lega "Santa" legittima la strage degli Ugonotti. L'epilogo è l'uccisione di Enrico di Guisa, voluta dal re, che di fatto vanifica la rilevanza nazionale che il *leader* del partito cattolico in Francia aveva assunto nel perseguimento della dimensione temporale e spirituale.

<sup>16</sup> "[...] al di fuori dei due partiti "religiosi" durante l'imperversare della guerra civile degli ultimi decenni del secolo XVI, si era formato un terzo partito detto dei "politici" i quali insistevano sulla necessità di mettere in secondo piano le opposte esigenze religione per unirsi tutti nell'opera di restaurazione della tranquillità e della potenza della nazione, insistevano, cioè, sulla prevalenza che gli interessi dello Stato dovevano avere sugli interessi religiosi". **O. GIACCHI**, *Lo stato laico*, cit., p. 27.

<sup>17</sup> L'„editto di Nantes" del 1598 contestualizza il "Trattato di Vervins" - dello stesso anno - che ha il suo *presupposto di validità* nella conversione di Enrico di Borbone al Cattolicesimo del 1593.



interessi religiosi non individuali che perseguivano una malcelata autonomia.

Un panorama storico davvero complesso che segna il limite della tolleranza, nella condizione giuridica della riforma protestante calvinista che *persegue* la “comunità degli eletti” nella conversione al “diritto di opposizione e resistenza”<sup>18</sup>.

## 2 - Dalla tolleranza alla possibilità di “riconoscere nel cuore un Dio incorporeo e altissimo”

Bodin vive, nell’interiorità della sua coscienza, la successione temporale della sua esistenza che ha coniugato il fondamentalismo religioso nell’avversa intolleranza confessionale, cedendo all’ebraismo materno, al cattolicesimo, alla riforma protestante calvinista e alla Lega Santa. Le conversioni di Bodin nella professione dell’unico Dio sono la ricerca della verità di fede che egli *persegue* nella definizione della vera religione<sup>19</sup>.

Ma la conversione di Enrico IV di Borbone definisce la logica della “ragion di Stato”<sup>20</sup>, assolta dalla sovranità assoluta dello Stato moderno. È lo Stato moderno a sancire il limite politico della tolleranza che non assolve ormai alla libertà di coscienza individuale.

Bodin, che ha trascorso a Laon gli anni di conflitto e violenza che preludono alla conversione di Enrico IV, dedito “alla contemplazione dell’antica religione di natura, forse la prima insegnatagli da bambino”<sup>21</sup>, avverte un disagio intellettuale per gli eventi che si articolano con una successione inattesa. Smarrito e disorientato, è tra coloro “che riconoscono nel cuore un Dio incorporeo e altissimo, e alle cerimonie degli idolatri non s’inclinano tacitamente che per salvare la vita”<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> A. GAROSCI, *Jean Bodin*, cit., p. 26.

<sup>19</sup> Secondo Bodin “in realtà, non vi è che una religione, una verità, una legge divina in quanto promulgata dalla bocca stessa di Dio per giungere alla quale non servono dispute, ma preghiere assidue a Dio eterno padre di ogni divinità e principe”. J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 581 e nota 113.

<sup>20</sup> “E poiché la ragione di Stato informa sempre in qualche modo l’azione politica, riappaiono sempre i problemi e le contraddizioni inerenti all’azione conforme alla ragione di Stato”. F. MEINECKE, *L’idea della ragion di Stato nella storia moderna*, traduzione italiana di D. Scolari, Vallecchi, Firenze, 1944, I, p. 28.

<sup>21</sup> A. GAROSCI, *Jean Bodin*, cit., p. 68 s.

<sup>22</sup> “Nella classificazione fatta nell’*“Heptaplomeres”*, per bocca di Salomone, degli uomini religiosi, Bodin riconosce un posto non infimo, ma relativamente umile a se stesso, a coloro che riconoscono nel cuore un Dio incorporeo e altissimo, e alle cerimonie degli idolatri non s’inclinano tacitamente che per salvare la vita”: A. GAROSCI, *Jean Bodin*, cit.,



Una valutazione che potrà sorprendere perché prospetta un inusitato contrasto con la dimensione giuridica dell'„editto di Nantes”, che reca il temporaneo superamento del conflitto tra cattolici e ugonotti - calvinisti francesi - e sancisce la tolleranza religiosa. Ma probabilmente Bodin avverte la tolleranza come un limite alla sovranità dello Stato moderno che si dischiude alle “libertà fondamentali” nel paradigma della *libertà di religione*, se il contrasto politico che vive la dimensione religiosa celebra la tolleranza nel presupposto di validità del fondamentalismo religioso, cui consegue l'intolleranza del clima del sospetto<sup>23</sup>.

Bodin nel suo eclettismo rivela uno sforzo interpretativo che intende riconoscere la sovranità nazionale nel separatismo dalle confessioni religiose. La libertà di religione ha in tal modo nel separatismo il suo presupposto di validità che consente alla dimensione individuale di “riconoscere nel cuore un Dio incorporeo e altissimo”.

### 3 - La libertà religiosa aconfessionale nella definizione della sovranità assoluta

Perché Bodin propende per la teorizzazione di una libertà religiosa aconfessionale nella definizione della sovranità assoluta?

Il conflitto civile che vive l'intolleranza religiosa definisce i limiti del sistema teocratico calvinista dal quale non può sorgere alcun separatismo idoneo ad affermare un'adeguata libertà di coscienza, nella definizione della libertà religiosa.

La politica francese vive la “pluralità di fermenti” della Riforma protestante calvinista come “rinnovamento spirituale” della “comunità cristiana” che si contrappone “alla coerente e complessa struttura dell'antica comunità ecclesiastica”, proponendo “una riforma organica della Chiesa [...] con ordinamenti, insegnamenti, forma di culto valido”<sup>24</sup>. Le guerre di religione - che divampano in Francia - contrappongono alla dimensione universale della salvezza - che consente il libero arbitrio secondo il magistero della Chiesa cattolica - il volontarismo giuridico della predestinazione calvinista che non esita a teorizzare l'„ingratitudine”<sup>25</sup>

---

p. 69.

<sup>23</sup> I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Bompiani, Milano, 1995, pp. 12-17.

<sup>24</sup> G. CALVINO, *Istituzione della Religione cristiana*, cit., p. 261.

<sup>25</sup> Il Vangelo che è “odore di vita per la vita di tutti coloro che sono salvati [... nonché] potenza di Dio per la salvezza di tutti i credenti [può subire l'] ingratitudine [che dismette quanto era posto come] strumento della nostra salvezza”: G. CALVINO, *Istituzione della Religione cristiana*, cit., p. 134.



fondandola sulla responsabilità individuale e assicurando il rogo all'„ingrato” che dismette la professione di fede. Lo “spirito inquisitoriale, la repressione”, sono la conseguenza inevitabile che nel 1553 inducono Calvino, “con la sua argomentazione teologica”, a rendere possibile il rogo di Michele Serveto<sup>26</sup>. La ‘intolleranza’ calvinista - ma anche quella cattolica - negano la “libertà di coscienza”, la “possibilità dell’eresia”, l’„indagine spregiudicata” e l’„atteggiamento non conformista”<sup>27</sup>.

L’esito è sconcertante. Finché al sentimento universale della confessione cattolica si è contrapposto quello individuale, l’intolleranza ha negato la coscienza individuale senza alcun riflesso per il sentimento nazionale. Ma, quando il sentimento universale ha assunto, nella dimensione riformata calvinista, il sentimento nazionale sul piano dell’universalità, la dimensione dell’universalità cattolica ha dovuto cedere al sentimento individuale della libertà di coscienza<sup>28</sup>.

La sovranità riconosce alla libertà di coscienza la dimensione individuale della previsione giuridica che si dischiude al riconoscimento del principio fondamentale di libertà religiosa. La sovranità assoluta, teorizzata da Bodin, si realizza nel paradigma del separatismo politico - sorprendentemente smentito dalla conversione al cattolicesimo di Enrico IV, già ugonotto - che diviene istituzionale nella prefigurazione della libertà religiosa perché assume “l’esistenza di un Dio incorporeo e altissimo” nell’„unità religiosa”, del “*Colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis*”, scritto dal giurista francese Giovanni Bodin nel 1593”<sup>29</sup>: poiché

“le religioni positive sono in irrimediabile conflitto l’una con l’altra, l’unità religiosa” - secondo Toralba, “sotto il cui nome si nasconde lo stesso Bodin” - “non può essere raggiunta per mezzo di esse, ma di quella semplicissima e antichissima religione

---

<sup>26</sup> G. CALVINO, *Istituzione della Religione cristiana*, cit., p. 10 s.

<sup>27</sup> G. CALVINO, *Istituzione della Religione cristiana*, cit., p. 11.

<sup>28</sup> “La religione può essere considerata sotto tre diversi aspetti, o secondo tre successivi momenti del suo espandersi entro una serie di cerchi concentrici, che vanno dalla coscienza dell’individuo all’intera umanità; e più precisamente: a) come fatto o sentimento *individuale*; b) come fatto o sentimento *nazionale*; c) come fatto o sentimento *universale*”. F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, ristampa, il Mulino, Bologna, 1992, p. 81.

<sup>29</sup> Bodin “immagina” un “dialogo [...] avvenuto a Venezia”. “Ad esso prendon parte sette interlocutori (donde il titolo *heptaplomeres*) rappresentanti sette diverse religioni: un cattolico, un luterano, un calvinista, un esponente delle sette gentili, un giudeo, un maomettano, e infine un fautore della religione naturale, Toralba, sotto il cui nome si nasconde lo stesso Bodin”: G. DE RUGGIERO, *Rinascimento, riforma e controriforma*, cit., p. 304.



naturale in cui vissero Abele, Enoch e gli altri progenitori dell'umanità"<sup>30</sup>.

Nella sovranità dello Stato è posta l'identità nazionale che non può risolversi nella tolleranza, ma proclama le libertà nel paradigma della libertà di religione. Nessuna tolleranza può sanzionare il prevalere delle forze della società nell'alterno contrasto della guerra di religione per l'indipendenza internazionale della Francia, discussa dalla "pace di Cateau-Cambrésis", affermata dalla "pace di Vervins".

In Bodin, la sovranità assoluta confligge con la Chiesa istituzione così come con la tradizione nobiliare<sup>31</sup> - che contende la sovranità volendola condizionare<sup>32</sup> - per un riconoscimento della libertà religiosa nell'identità degli "ordini dei cittadini"<sup>33</sup> e nella proclamazione della sovranità assoluta.

È il paradosso storico della riforma calvinista. Calvino,

"l'uomo della rigida determinazione, del fatalismo, l'intransigente inquisitore, volto a restaurare concetti e realtà storicamente superate, diventa suo malgrado liberatore di energie vitali, l'uomo volto al passato diventa profeta inconsapevole di una nuova era storica"<sup>34</sup>.

#### 4 - La potestà aconfessionale della sovranità statale e il separatismo

Bodin vive in Francia la difficile definizione dello Stato assoluto nel perseguimento di un'indistinta "laicità"<sup>35</sup> che prefigura nel separatismo la potestà aconfessionale piena e indivisa della sovranità statale. L'Impero e il Papato - nella prefigurazione bodiniana - cedono le loro prerogative sovrane alla sovranità nazionale in quanto "potere assoluto e perpetuo"<sup>36</sup> che assume la validità giuridica delle "leggi di Dio e della natura, oltre che

---

<sup>30</sup> G. DE RUGGIERO, *Rinascimento, riforma e controriforma*, cit, p. 306.

<sup>31</sup> F. MEINECKE, *L'idea della ragion di Stato*, cit., p. 82.

<sup>32</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 354.

<sup>33</sup> Gli "ordini dei cittadini" sono previsti dall'edizione aggiornata de "I sei libri della Repubblica" del 1586. J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, pp. 290-333.

<sup>34</sup> G. CALVINO, *Istituzione della Religione cristiana*, cit., p.12.

<sup>35</sup> "La laicità [...] si è, di volta in volta, concretizzata o nell'aconfessionalità dello Stato, o nella libertà religiosa, o nel laicismo, o nella separazione, per cui ha un valore relativo e storico. Essa non serve a qualificare giuridicamente l'ordinamento positivo - anche perché [...] ciò si trae da una molteplicità di elementi - ma solo a contrapporsi allo Stato confessionale, per cui la laicità è concetto sostanzialmente politico ma non giuridico": M. TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3/1993, p. 552 s.

<sup>36</sup> "Per sovranità s'intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato": J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 345.



[... delle] diverse leggi umane comuni a tutti i popoli”<sup>37</sup>. Il “potere assoluto dei principi e delle signorie sovrane [che] non si estende in alcun modo alle leggi di Dio e della natura”<sup>38</sup>, consente al sovrano “di derogare alle leggi ordinarie non certo però alle leggi divine e naturali”<sup>39</sup>.

La seconda lettera dedicatoria ai “Sei libri della Repubblica” - che contestualizza la riprovazione degli ambienti ginevrini per la contestata interpretazione della riforma luterana e calvinista<sup>40</sup> - comprende i limiti che la confessionalità rappresenta per la “ragion di Stato”<sup>41</sup> nella definizione della sovranità statale.

Paradossalmente, la riforma calvinista - che non consente alcun separatismo istituzionale<sup>42</sup> e postula la “corresponsabilità” spirituale e civile della dimensione umana<sup>43</sup> - è idonea a costituire il paradigma teorico della definizione bodiniana della sovranità. Bodin ritiene di non avere contrastato “la dignità di qualsiasi privato o cittadino” o la “sovranità” nella prefigurazione calvinista e luterana che gli è contestata da Le Juge. Ma, se Bodin “loda” e “biasima” quelle “istituzioni [...] con una moderazione che molti popoli desidererebbero trovare negli scrittori ginevrini”<sup>44</sup>, non può trascurare di avere teorizzato una dimensione della sovranità che coniuga la “ragion di Stato” nella prefigurazione dello Stato di diritto<sup>45</sup>, nell’elusione della teocrazia. L’evidente conseguenza - che non esaurisce la rilevanza giuridica - è il carattere “assoluto e perpetuo” della sovranità<sup>46</sup> che *compete*

---

<sup>37</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 357.

<sup>38</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p.361 s

<sup>39</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 362.

<sup>40</sup> Mi riferisco alla “lettera dedicatoria in latino [...] aggiunta alla prima nell’edizione francese del 1578 [...]”; compare in tutte le edizioni seguenti [con cui Bodin analizza] le critiche [...] di] quelli che hanno pubblicato a Ginevra la seconda edizione della *Republique* [...]. Le Juge, protestante francese rifugiatosi a Ginevra nel 1572 [...] indica i passi da lui stesso corretti circa le costituzioni di Berna e Ginevra nella *Republique*, e contesta semplicemente al Bodin la sua interpretazione del pensiero di Lutero e Calvino”: J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 140 n; 144 n.

<sup>41</sup> F. MEINECKE, *L’idea della ragion di Stato*, cit., pp. 81-92.

<sup>42</sup> M. TEDESCHI, voce *Separatismo*, in *Appendice del Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1983, p. 10.

<sup>43</sup> Il “protestantesimo” della riforma calvinista per la restaurazione del Cristianesimo in Europa delinea “l’uomo “riformato” e il mondo moderno” nella “vocazione [...della] operosità efficiente” che revoca la “responsabilità spirituale nella predestinazione” e quella civile nella “provvidenza” per la “corresponsabilità” spirituale e civile della dimensione umana: G. CALVINO, *Istituzione della Religione cristiana*, cit., p. 35 s; 38.

<sup>44</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 145.

<sup>45</sup> “ [...] lo Stato di diritto preconizzato dal Bodin, non divenne altro che idea coscientemente concepita”. F. MEINECKE, *L’idea della ragion di Stato*, cit., p. 92.

<sup>46</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 345.



al solo sovrano. Se non è possibile condizionare la sovranità - come lo stesso Bodin afferma<sup>47</sup> - appare illusorio: - richiedere

“in materia di diritti fiscali e sull’incremento dei beni della corona [...] l’assoluto consenso dei cittadini”; - stigmatizzare “che i sovrani sono obbligati ad osservare le leggi di Dio e della natura da un vincolo ancor più stretto che non i sudditi [...] e ad] osservare i patti come gli altri cittadini”<sup>48</sup>; - appellarsi alle “leggi divine e umane e [...] ad] argomenti necessari [per] affermare che non è lecito all’uomo buono o al buon cittadino offendere in alcun modo il suo sovrano, per quanto possa essere un tiranno”<sup>49</sup>.

La conseguenza inevitabile della dichiarata sovranità assoluta e aconfessionale è la prefigurazione di un modello che converta l’aconfessionalità al separatismo.

Il tono polemico con cui Bodin respinge il “privilegio di concedere la grazia [...]del] capitolo della cattedrale di Rouen”<sup>50</sup> - che rappresenta, evidentemente, una patente violazione della potestà regia<sup>51</sup>, in stridente contrasto con l’assolutismo<sup>52</sup> - prefigura: - la definizione di un “modello separatista” “che [se] considera la Chiesa come semplice associazione privata di diritto comune”<sup>53</sup>, appare *indistinto* per la qualificazione di “diritto divino e naturale”, che configura la statualità della sovranità assoluta; - una aconfessionalità dello Stato - se con la “proclamazione del Dio incorporeo e altissimo” non viene dismessa la “funzione pubblica” delle confessioni religiose, ma la rilevanza giuridica pubblica dell’*imperium*<sup>54</sup>, nell’affermazione del diritto comune - in quanto la

---

<sup>47</sup> “[...] la sovranità conferita a un principe con certi obblighi e a certe condizioni non è propriamente sovranità né potere assoluto, a meno che tali condizioni non siano le leggi di Dio e della natura”. J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 354.

<sup>48</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 145.

<sup>49</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 146.

<sup>50</sup> Bodin, quando è “in commissione per la riforma generale della Normandia [...]può] obbiettare che, nonostante l’ordinanza di re Luigi XII, il capitolo della cattedrale di Rouen pretende ancora per sé il privilegio di concedere la grazia per speciale favore di san Romano”. J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 518.

<sup>51</sup> “[...] il potere di concedere la grazia [...]è] una delle più belle prerogative sovrane”. J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 516.

<sup>52</sup> “La laicità [...] nasce [...] con il venir meno [...] dell’assolutismo regio che faceva assumere alla Chiesa una posizione di estremo rilievo sul piano politico, perché funzionale alla legittimazione di tale potere, dal momento che esso traeva le sue radici non dal popolo ma dal diritto divino”. M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 100.

<sup>53</sup> In tal senso A.C. Jemolo. Cfr. M. TEDESCHI, voce *Separatismo*, cit., p. 7.

<sup>54</sup> “[...] i pontefici, i vescovi, i ministri del culto sono persone pubbliche e beneficiari ma, non ufficiali [...] e quindi privi del] potere di comandare (*imperium*)”: J. BODIN, *I sei libri*



sovranità *garantita* dalla legge civile è *riposta* nelle “leggi di Dio e della natura”.

Si determina una progressiva definizione della società che ha possibilità intermedie nella “famiglia”, nei “collegi”, nei “corpi”, nella “comunità”, negli “Stati”<sup>55</sup>, per una definizione della sovranità che teme la faziosità religiosa<sup>56</sup>. La mediazione istituzionale, rappresentata dai corpi e dai collegi, cede alla sovranità assoluta la dimensione giuridica pubblica<sup>57</sup>. L’„ordinanza”, che compete ai collegi e alle corporazioni confessionali, soggiace agli statuti e alla legge sovrana nella definizione delle proprie competenze<sup>58</sup>. La sovranità assoluta, che subordina alla legge civile la possibilità giuridica dei “collegi” e dei “corpi”, teme l’elezione “del re ad arbitrio del popolo”<sup>59</sup> - anche se teorizza la possibilità giuridica del regime monarchico con governo democratico<sup>60</sup> - perché il sovrano che interpreta le esigenze della comunità - in quanto giudice e arbitro - consente di evitare le sedizioni e le guerre civili con l’assolutezza della sovranità<sup>61</sup>.

---

*dello Stato*, cit., II, p. 75 n.

<sup>55</sup> I corpi e i collegi “nell’ordine naturale tengono dietro alla famiglia, fonte e origine di ogni comunità”: **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 245.

<sup>56</sup> Riporto l’edizione del 1586. “Dal momento che i legislatori tutti e i filosofi, e per di più Polibio stesso ateo sono d’accordo sul punto che non vi è cosa più adatta a conservare in vita gli Stati nel loro ordinamento che la religione [...] occorre evitare in ogni modo che una cosa così sacra possa essere esposta al disprezzo o posta in dubbio per via di dispute, dal momento che da essa dipende la salvezza degli Stati”: **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 581.

<sup>57</sup> “[...] è cioè permesso a tutti i corpi e collegi leciti di fare ordinanze solo a patto di non derogare alle leggi pubbliche”: **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 267.

<sup>58</sup> Il “potere [...] dei corpi e collegi [...] resta all’infuori di tutte le disposizioni contenute nell’atto di istituzione, negli statuti, nei privilegi particolari, che sono diversi nella diversità delle associazioni” perché è “permesso a tutti i corpi e collegi leciti di fare ordinanze solo a patto di non derogare alle leggi pubbliche”: **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 255; 267.

<sup>59</sup> **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 146.

<sup>60</sup> “Il regime può essere monarchico ma con governo democratico, se il principe permette a tutti di partecipare alle assemblee degli stati, alle magistrature, agli uffici, alle ricompense, senza riguardo alla nobiltà, alle ricchezze o al merito”: **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 570.

<sup>61</sup> “[...] le guerre crudeli e sanguinose [...] sono determinate dal] favoreggiamento dei re, i quali invece di essere, come compete loro per natura, giudici e arbitri, hanno voluto fare gli avvocati, e, dimenticando il grado di maestà cui erano soliti, sono discesi molto in basso per seguire le passioni dei loro sudditi, facendosi compagni degli uni e nemici degli altri”: **J. BODIN**, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 565.



## 5 - Dalla ragion di Stato della “suprema potestà statale” alla libertà religiosa nell’esercizio della giurisdizione

Tuttavia, chi vuole pervenire a una dimensione teorica che in Bodin prelude allo Stato moderno, non può presumere una definizione *compiuta* che distingua nettamente la “suprema potestà nello Stato” dalla “suprema potestà dello Stato”<sup>62</sup>, assumendo rilevanza giuridica internazionale nel separatismo, per una definizione della libertà religiosa. La società civile vive il trapasso dalla dimensione confessionale dell’universale cattolicesimo - che vuole la diade Papato-Impero secondo la condizione feudale -, alla definizione di uno Stato che supera il conflitto dei “collegi” e delle “corporazioni” - segnate dal confessionismo e dalla riforma protestante - nella prefigurazione dello Stato di diritto<sup>63</sup>. I “cittadini [...sono] disposti in un ordine conveniente e appropriato”<sup>64</sup> che la legge, nella sua assolutezza e generalità, può prevedere senza far assumere alcuna rilevanza giuridica pubblica ai corpi intermedi della società feudale.

Se la legge civile non è affatto *perpetua* e il sovrano che succede al trono può sanzionarne la mancata vigenza, così come negare la validità ai privilegi<sup>65</sup>, nulla impedisce - per il mutamento della condizione politica della “ragion di Stato” - d’imporre l’osservanza di una legge civile che disattenda una legge già vigente o negare validità ai privilegi già concessi per l’ „ingerenza ecclesiastica” e le “passioni confessionali”.

Una definizione della Ragion di Stato in apparenza contraddetta dalla rilevanza assunta dalle “leggi di Dio e della natura”. Ma il sovrano soggiace evidentemente “alle leggi di Dio e della natura, oltre ché a diverse leggi umane comuni a tutti i popoli”<sup>66</sup> nella rappresentazione della “suprema potestà dello Stato” che non limita la “suprema potestà nello Stato”, ma consente una definizione del separatismo che non incide sulla rilevanza giuridica internazionale<sup>67</sup> delle confessioni religiose e del Papato.

---

<sup>62</sup> Meinecke ritiene che Bodin non “abbia ancora fatto distinzione tra il problema della suprema potestà nello Stato e il problema della suprema potestà dello Stato”: F. MEINECKE, *L’idea della ragion di Stato*, cit., p. 83.

<sup>63</sup> F. MEINECKE, *L’idea della ragion di Stato*, cit., pp. 82, 92.

<sup>64</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 290.

<sup>65</sup> “Il principe non è vincolato dalle leggi sue o dei suoi predecessori [...], ma dai giusti patti e dalle giuste promesse che ha fatto, sia con giuramento sia senza giuramento” e “all’avvento di un nuovo re, tutti i collegi e tutte le comunità domanda[no] conferma dei loro privilegi, dei loro poteri, della loro giurisdizione”: J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 362 s; 360.

<sup>66</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 357.

<sup>67</sup> Bodin precisa che “il diritto internazionale, sebbene non coincid[a] col diritto divino, né col naturale (*divisas habet rationes*), obbliga del pari”: F. MEINECKE, *L’idea della ragion*



Ai “pontefici”, ai “vescovi” e ai “ministri del culto” - “persone pubbliche e beneficiari, ma non ufficiali” - è *assegnata* una mera rilevanza di diritto pubblico esterno con “funzioni pubbliche” prive di “imperium”<sup>68</sup>, che non pregiudica la loro rilevanza giuridica di corporazione privata - anche articolata in collegi - disciplinata dalle leggi dello Stato. L’esercizio della “suprema potestà nello Stato” - nell’autonomia limitata dagli statuti - vive necessariamente la dimensione delle leggi divine e naturali<sup>69</sup> nella rilevanza della “suprema potestà dello Stato”. La sovranità - “come potere assoluto e perpetuo ch’è proprio dello Stato”<sup>70</sup> - che assume la “riserva di legge civile” - nella preconizzazione dello Stato di diritto<sup>71</sup> - può neutralizzare l’etica confessionale, secondo l’etica laica della “ragion di Stato”, che consente “l’eguaglianza dei diritti degli appartenenti a tutte le confessioni, anche degli atei”<sup>72</sup>, nel dialogo interreligioso del “Colloquium Heptaplomeres”.

Sembra l’appello a un’attenta valutazione del conflitto religioso che divampa in Francia per le “concessioni” accordate alla confessione cattolica dal concordato del 1518.

Con quale esito? L’apparente limite alla sovranità, rappresentato dalle leggi divine e naturali, se riguarda la previsione giuridica, assume tutta la sua rilevanza nell’applicazione della legge. Se anche gli “Stati generali”<sup>73</sup>, in cui viene rappresentata la società, possono solo rivolgere suppliche al sovrano, l’unica possibilità per la giustizia sostanziale sarà appellarsi alle leggi di Dio e della natura, nell’applicazione della legge civile. Ma la giurisdizione statale teorizzata da Bodin<sup>74</sup> - che insorge con

---

*di Stato, cit.*, p. 90.

<sup>68</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 75 s.

<sup>69</sup> Quanto ai “corpi” e ai “collegi” “[...] né leggi umane, né statuti, né privilegi dei principi possono derogare alla legge di Dio e della natura”: J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 258.

<sup>70</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 345.

<sup>71</sup> F. MEINECKE, *L’idea della ragion di Stato*, cit., p. 92.

<sup>72</sup> È una definizione *sostanziale* della laicità proposta da A.C. Jemolo. Cfr. M. TEDESCHI, *Quale laicità?*, cit., p. 551.

<sup>73</sup> L’ „assemblea dei tre stati, [...] ciascuno di essi in particolare e tutti e tre insieme piegano le ginocchia di fronte al re, facendo solo umili richieste e suppliche che il re accoglie o respinge secondo il suo arbitrio”: J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 558.

<sup>74</sup> Bodin consente di ricorrere al “giudice ordinario del collegio [...] se un membro di un collegio vuole cacciar via dal collegio un altro membro, o privarlo, senza motivo, dei suoi diritti, dei suoi privilegi, delle sue libertà. [...] I religiosi possono sporgere denuncia contro il loro abate al giudice ordinario, sia in materia penale sia in materia civile, e possono sporgere appello a un superiore contro il giudizio del loro abate, come è stato sentenziato nella corte di Parigi”. Bodin avvalorava la sua convinzione menzionando l’autorità di “Nicola abate di Palermo” e la sentenza del “tribunale di Bordeaux del 15 dicembre 1544”, che consentono ai religiosi di sporgere “denuncia”, “anche senza bisogno di chiedere il

12



veemenza contro il privilegio di far grazia concesso dal “capitolo della cattedrale di Rouen” - non rende “lecito al principe sovrano dispensare un suo suddito dalla legge di Dio”, ma “concedere la grazia per tutto ciò che è trasgressione delle leggi civili”<sup>75</sup>.

Il separatismo consente alle corporazioni religiose soggette al potere statale l’esercizio della giurisdizione - secondo i loro “statuti” e i “privilegi” - nel rispetto delle leggi civili<sup>76</sup>. La sovranità assoluta si manifesta nella legge civile formalmente valida in termini di previsione. Solo la “giustizia sostanziale” potrà richiedere un rinvio recettizio alle leggi di Dio e della natura - che non muta la giurisdizione statale - e secondo le competenze che non prevedono una diffusa previsione di *res mixtae*.

## 6 - Conclusione

L’originalità con cui Bodin assolutizza la sovranità, senza cedere al *giurisdizionalismo* del *Clero gallicano* nazionale, consente una definizione della libertà religiosa.

Bodin indica i limiti della tolleranza religiosa - fondata sul dogma dell’esclusiva salvazione confessionale - che dischiude alla libertà religiosa nella teorizzazione dello Stato assoluto. La *libertà* di manifestare la propria convinzione *religiosa* non soggiace ad alcuna presunzione di esclusiva salvazione perché intende proclamare pubblicamente - ma anche privatamente<sup>77</sup> - ciò che l’individuo avverte in coscienza.

Una dimensione della laicità davvero particolare che rivela la difficile condizione politica delle guerre di religione. La coesistenza dell’unico Dio - per le confessioni religiose - che le leggi divine sanzionano nella definizione della sovranità, prospetta un superamento del confessionismo. La rilevanza giuridica civile delle confessioni religiose vive la dimensione confessionale nel dialogo interreligioso per una comprensione del Dio “incorporeo e altissimo” del “Colloquium Heptaplomeres”.

---

permesso”: J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 260 s.

<sup>75</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., I, p. 518 s.

<sup>76</sup> J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 256 ss.

<sup>77</sup> Il culto che è “esecrato”, ma “praticato da un certo numero di cittadini e dai popoli confinanti, non solo non si deve punire con pene severe, ma si deve provvedere, in modo che esso esista, a che, se pubblicamente non sia lecito per il pericolo di sedizioni, a nessuno sia proibito di esprimere in privato la propria fede”: J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, cit., II, p. 584.